

IT
P-005529/2015
Risposta di Karmenu Vella
a nome della Commissione
(7.5.2015)

Il punto 2.7.10 della *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva "Uccelli selvatici"*¹ deve essere interpretato e applicato in accordo con le altre parti della Guida e con i principi e gli obblighi sanciti dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva².

Nell'indagine menzionata dall'onorevole deputato la Commissione ha espresso una serie di preoccupazioni circa il rispetto in Italia delle suddette disposizioni, anche riguardo alla sovrapposizione dei calendari venatori fissati a livello regionale con i periodi della migrazione di ritorno di alcune specie.

In conformità del punto 2.7.10 summenzionato, le date delle stagioni venatorie regionali possono essere diverse da quelle previste dal documento sui "concetti fondamentali"³ stabilito a livello nazionale soltanto se è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi. In ciascun caso occorre dimostrare l'esistenza di regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate.

Per quanto concerne l'indagine in corso nei confronti dell'Italia e sulla base delle informazioni disponibili, non paiono sussistere le suddette condizioni che ammettono la sovrapposizione di calendari venatori regionali differenziati con i dati nazionali sui concetti fondamentali.

¹ http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_it.pdf

² GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

³ http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.htm